

La revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria è stata disposta per la mancanza della regolarità contributiva e dell'ottemperanza agli obblighi per l'assunzione dei disabili: pertanto la mancanza dei requisiti ha una sua oggettiva valenza al di là del contenuto veritiero o meno di quanto dichiarato

**Dall'esame dei dati sopra riepilogati (relativi alla situazione contributiva della ricorrente al marzo 2004) appare, perciò, evidente che correttamente l'INPS ha comunicato alla stazione appaltante che l'aggiudicataria provvisoria non era in regola con gli obblighi di correntezza contributiva: peraltro, per i bandi di gara adottati dopo l'entrata in vigore del Codice dei contratti al 1 luglio 2006, anche l'art. 38 ha confermato per l'affidatario l'obbligo di presentare la certific. di reg. contrib. di cui all'art. 2 del D. legge 210/2002.**

ove poi il ricorrente avesse inteso contestare le risultanze dei certificati INPS avrebbero dovuto instaurare un autonomo giudizio di accertamento innanzi al giudice ordinario, atteso che il procedimento di rilascio di tali certificazioni ha una sua propria autonomia rispetto alla procedura di gara ad evidenza pubblica: solo in quella sede la ricorrente avrebbe potuto chiedere l'accertamento della propria regolarità contributiva anche in presenza della richiesta e concessa rateizzazione, fermo restando – peraltro – che, la procedura di dilazione perfezionata il 25 febbraio 2004 in realtà non aveva comunque avuto seguito per il mancato adempimento da parte della ricorrente stessa delle prescrizioni di versamenti e garanzie, imposte come condizioni essenziali dall'INPS di Grosseto. **trattandosi di un attestato conclusivo di un procedimento di regolarità contributiva che ha una sua autonomia (come sopra già detto) e coinvolge posizioni di diritto soggettivo, qualunque contestazione è devoluta all'esame del giudice ordinario.**

Pertanto, se da un lato, la ditta al 23 marzo 2004 non aveva versato contributi per euro 133.451,63 (vedi nota INPS del 1 giugno 2004) ed aveva chiesto la rateizzazione del debito, dall'altro, va ricordato che l'art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in legge 266/2002 (Disposiz. urg. per emersione lavoro sommerso) prescriveva che le imprese affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento: in conseguenza la disposizione del 2002 (prodromica all'introduzione del D.U.R.C. – docum. unico di regol. contrib.) contempla espressamente l'obbligo di regolarità contributiva senza valutazione della gravità o meno delle eventuali infrazioni ed attribuisce la competenza alla verifica (della regolarità in questione) agli enti previdenziali ai cui dati le stazioni appaltanti non possono che attenersi (vedi C.d. S. V, 17.10.2008 n. 5069 e T.A.R. Tosc. 2^ n. 124/2008)

Pubblicato il relativo bando nelle forme prescritte, con verbale del 30 marzo 2004 la stazione appaltante, esaminate le 10 offerte ammesse, aggiudicò provvisoriamente la gara alla ricorrente di Grosseto con un ribasso del 3,20% per un importo netto di euro 78.892,00 (oltre gli oneri di sicurezza) e salva la verifica del possesso dei requisiti generali.

**Ma, in sede di verifica delle dichiarazioni sottoscritte dalla ditta concorrente a corredo della offerta, con nota 13 aprile 2004 n. 50104 il Centro per l'impiego della Provincia di Grosseto comunicava alla stazione appaltante che l'impresa aggiudicataria (provvisoria) non risultava in regola con l'obbligo di assunzione di 1 disabile, mentre dal certificato di regolarità contributiva acquisito dall'INPS di Grosseto in data 24 maggio 2004 emergeva che la stessa impresa non era in regola con il versamento dei contributi previdenziali.**

1.1. Pertanto, data comunicazione -con nota 31 maggio 2004 – alla interessata che non poteva procedersi all'aggiudicazione definitiva, il direttore gen. Dipart. Infrastrutture della Provincia di Grosseto con determinazione 14 giugno 2004 n. 1530 revocava l'aggiudicazione provvisoria a favore della ricorrente ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 75, stabilendo altresì che(in conformità alla determinazione Autorità Vigilanza LL.PP: 29.5.2002 n. 10) la stessa non avrebbe potuto partecipare alle gare di appalto indette dalla Provincia di Grosseto per un periodo di 3 mesi(dalla data della determinazione di revoca) e che il provvedimento sarebbe stato comunicato anche all'Autorità di Vigilanza sui LL. PP.(per la mancata certificazione attestante la regolarità contributiva) nonché all'Autorità giudiziaria, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000.

**Avverso la determinazione di revoca(unitamente agli atti connessi meglio in epigrafe indicati), nonché la nota dir. gen. 18.6.2004 n. 80442 per l'incameramento della cauzione, la determinazione dir. gen. n. 2006 successiva di affidamento dei lavori a trattativa privata(in data 31 luglio 2004) e la nota INPS, 28 luglio 2004, la ditta ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe(notificato il 15.9.2004) chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:**

Cosa ne pensa l'adito giudice amministrativo?

**Pertanto il requisito della correntezza contributiva non si rinviene in capo alla ricorrente al momento della presentazione della domanda(il 23 marzo 2004) né a quello di aggiudicazione provvisoria(30 marzo 2004) o di richiesta chiarimenti e revoca dell'aggiudicazione provvisoria(31 maggio e 14 giugno 2004).**

**poiché la disposta revoca risulta immune dai vizi dedotti, non è configurabile l'illegittimità derivata delle disposizioni accessorie e delle conseguenti determinazioni, impugnate espressamente con il ricorso in epigrafe**

Pertanto le censure del primo e quarto motivo possono essere disattese nei sensi sottoesposti.

In diritto la controversia è sorta all'esito di una gara pubblica per l'affidamento(con il criterio del prezzo più basso) dei lavori per la sistemazione di un tratto della S.P. 61 Porrone, loc. S.Lucia, per un importo di 83.000,00(ottantatremila/00) euro e concerne la revoca della aggiudicazione provvisoria, recte il diniego di aggiudicazione, alla ricorrente prima classificata, disposta con la determinazione del direttore Dipart. infrastrutture, provincia di Grosseto, 14 giugno 2004 in quanto – in sede di verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 75 DPR n. 554/1999- con nota 24 maggio 2004 prot. 70267 l'INPS di Grosseto aveva comunicato che la Ricorrente S.p.A. non era in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali, così come il Centro per l'impiego provinciale con nota 13.4.2004 n. 50104 riscontrava che l'impresa de qua non aveva osservato l'obbligo di assunzione di 1 disabile.

Va precisato che con la stessa determinazione direttoriale 14 giugno 2004 la stazione appaltante ha, altresì, disposto di vietare alla impresa di partecipare per un periodo di tre mesi alle altre procedure di gara eventualmente indette, di comunicare la rilevata mancanza di regolarità contributiva all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. e di informare della vicenda l'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, per gli adempimenti di competenza.

Nel merito dalla documentazione agli atti emerge che alla data di presentazione dell'offerta (e cioè al 23 marzo 2004), la ricorrente, in realtà, non era in regola con l'obbligo di "correntezza" contributiva, come di seguito si illustra.

Infatti la ditta il 9 sett. 2003 aveva presentato all'INPS di Grosseto domanda di rateizzazione dei contributi relativi al periodo 1 dic. 2002 – 31 luglio 2003, che aveva omesso di versare, mentre per il successivo periodo agosto 2003 – dic. 2003 era in regola con il versamento dei contributi correnti.

La domanda di rateizzazione era stata accettata il 25 febbraio 2004 dalla Dir. regionale INPS ma soltanto con nota INPS Grosseto del 7 aprile 2004 era stato comunicato all'impresa debitrice il computo finale della somma(l'importo era di euro 129.555,00) la quota da versare entro il 30 aprile(euro 78.339,00) e quella da rateizzare in 5 mesi nonché l'obbligo di rilasciare tre effetti cambiari(con scadenza dal 31 maggio al 31 luglio 2004) per euro 17.072,00 ciascuno con la espressa riserva che il mancato pagamento dei "contributi correnti" oppure l'inosservanza dei termini per il perfezionamento delle formalità per la concessione della dilazione avrebbero prodotto la revoca automatica della rateizzazione.

Ma la procedura non si perfezionò, tanto che, a seguito di una ricognizione negli archivi contributivi, l'INPS di Grosseto con nota 1 giugno 2004 segnalava un debito di euro 133.451,00 circa (comprese le sanzioni) alla Ricorrente S.p.A., che con domanda 11 giugno 2004 chiese di nuovo il beneficio di rateizzare in 14 mesi la somma di euro 102.416,64 dovuta per arretrati da dic. 2002 a luglio 2003.

Come abbiamo già visto, anche questa domanda di rateizzazione fu accolta dall'INPS il 16 giugno 2004 (vedi nota INPS Grosseto 14 giugno 2004 alla stazione appaltante), ma poi la ditta in data 12 luglio 2004 estinse anticipatamente tutto il debito, "regolarizzando totalmente la posizione previdenziale nei confronti dell'INPS" (vedi nota INPS impugnata 28 luglio 2004).

Vale la pena precisare che, trattandosi dell'applicazione di norme di legge poste a tutela di superiori interessi pubblici, quali la tutela dei lavoratori, la provvista di risorse per la finanza pubblica e la corretta concorrenza tra le imprese di ciascun settore, la giurisprudenza amm.va prevalente (vedi C.d. S. V, 1 ag. 2007 n. 4273) ha anche ritenuto irrilevante la presenza o meno nel bando di gara del richiamo allo specifico requisito della suddetta regolarità contributiva, dichiarata in offerta e poi verificata dall'ente previdenziale.

**Né sussiste la contraddittorietà (dedotta nel primo motivo) con l'attestato di regolarità rilasciato alla ricorrente dall'INPS Grosseto il 30 genn. 2004 nel quale si dava atto che la ditta stava pagando sia i contributi correnti sia le rate provvisorie della richiesta dilazione (per i contributi dic. 2002-lugl. 2003): infatti (come ha precisato la difesa INPS) la ditta al gennaio 2004 stava pagando regolarmente i "contributi correnti" del periodo agosto-dic. 2003, mentre al 30 marzo 2004 non aveva versato i contributi gennaio-febbraio (regolarizzati successivamente) e non aveva in corso la rateizzazione provvisoria per il precedente periodo dic. 2002-luglio 2003.**

**Quanto, poi, alla situazione contributiva al momento dell'aggiudicazione provvisoria (al 30 marzo 2004) la ricorrente nell'atto introduttivo (pag. 12) ammette di non aver effettuato entro il 30 aprile 2004 il versamento di euro 78.000,00 circa, imposto dal piano di rateizzazione connesso all'accoglimento della domanda del sett. 2003, ma non aggiunge che, in tal guisa, scattava la clausola espressa di revoca della dilazione inserita nel piano di ammortamento del debito contributivo e che, quindi, la nota INPS 1 giugno 2004, lungi dal concedere una "proroga", era ricognitiva della situazione ed invitava al versamento entro 30 giorni, prospettando (come ultima alternativa) entro lo stesso termine la possibilità di presentare dalla (nuova) domanda di rateizzazione, corredata dal versamento di una certa quota di contributi.**

D'altra parte la stazione appaltante era tenuta a comunicare all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. l'adozione del provvedimento di revoca dell'affidamento (provvisorio) per la mancanza del certificato di regolarità contributiva (ai sensi dell'art. 2 DL. n. 210/2002), a prescindere dalla sussistenza di autodichiarazioni non veritiere, in attuazione di apposita disposizione emanata da detta Autorità in data 12 nov. 2002 in relazione al contenuto della propria determinazione 29.5.2002 n. 10.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1517 del 9 ottobre 2009, emesso dal Tar Toscana, Firenze

**N. 01517/2009 REG.SEN.**

**N. 01822/2004 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2004, proposto da:  
Soc. Ricorrente S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Falorni, Piero  
Narese, con domicilio eletto presso Fausto Falorni in Firenze, via dell'Oriuolo N.  
20;

***contro***

Provincia di Grosseto, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sorrenti, con  
domicilio eletto presso Alessandro Camaiti in Firenze, via il Prato 66; I.N.P.S. -  
Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Falso, Silvano Imbriaci, con  
domicilio eletto presso - Ufficio Legale I.N.P.S. in Firenze, via del Proconsole, 10;  
I.N.P.S. - Grosseto;

***nei confronti di***

\*\*\*\*\*++

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della determinazione del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Servizi  
Tecnici della Provincia di Grosseto n. 1530 del 14.6.2004, di revoca  
dell'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento dei lavori per la  
sistemazione della strada provinciale n. 51 Porrona, nonchè delle note del  
medesimo Direttore prot. n. 72934 del 31.5.2004 (pervenuta il 4.6.2004), prot. n.  
80442 del 18.6.2004 e prot. 82530 del 24.6.2004, nonchè di ogni atto lesivo  
presupposto, conseguente o comunque connesso, tra cui in particolare la

Determinazione n. 2006 del 13.7.2004 del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Servizi Tecnici della Provincia di Grosseto, nonché - per quanto possa occorrere - la nota a prot. n. 36024769/34 del 28/07/04 a firma del Capo Processo Aziende e del Direttore dell'INPS, sede di Grosseto..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Grosseto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S. - Roma;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza cautelare 13 genn.2005 n. 41 che accolse in parte l'istanza di sospensione

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il Coons. Lydia Ada Orsola Spiezia;

Uditi, alla Pubblica Udienza del 10 dicembre 2008, per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Pubblicato in data 11 dic. 2008 il dispositivo di sentenza n. 66/2008 ai sensi dell'art. 4 legge n. 205/2000;

Considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione del direttore Dipartimento Infrastrutture 6 novembre 2003 n. 458 la Provincia di Grosseto indisse una gara per affidare mediante asta pubblica, ai sensi della legge n. 109/1994, art. 21, comma1, lett. a, e del D.P.R. n. 554/1999, art. 89 i lavori di sistemazione di una frana sulla S.P. Porrone n. 51 in loc. S.Lucia Km 4+450; l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi a base di gara e con contratto da stipulare a misura; l'importo base d'asta era fissato in euro 83.000,00 le offerte dovevano pervenire entro il 26 marzo 2004.

Publicato il relativo bando nelle forme prescritte, con verbale del 30 marzo 2004 la stazione appaltante, esaminate le 10 offerte ammesse, aggiudicò provvisoriamente la gara alla soc. Ricorrente srl di Grosseto con un ribasso del 3,20% per un importo netto di euro 78.892,00(oltre gli oneri di sicurezza) e salva la verifica del possesso dei requisiti generali.

Ma, in sede di verifica delle dichiarazioni sottoscritte dalla ditta concorrente a corredo della offerta, con nota 13 aprile 2004 n. 50104 il Centro per l'impiego della Provincia di Grosseto comunicava alla stazione appaltante che l'impresa aggiudicataria(provvisoria) non risultava in regola con l'obbligo di assunzione di 1 disabile, mentre dal certificato di regolarità contributiva acquisito dall'INPS di Grosseto in data 24 maggio 2004 emergeva che la stessa impresa non era in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

1.1. Pertanto, data comunicazione -con nota 31 maggio 2004 – alla interessata che non poteva procedersi all'aggiudicazione definitiva, il direttore gen. Dipart. Infrastrutture della Provincia di Grosseto con determinazione 14 giugno 2004 n. 1530 revocava l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ricorrente srl ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 75, stabilendo altresì che(in conformità alla determinazione Autorità Vigilanza LL.PP: 29.5.2002 n. 10) la stessa non avrebbe potuto partecipare alle gare di appalto indette dalla Provincia di Grosseto per un periodo di 3 mesi(dalla data della determinazione di revoca) e che il provvedimento sarebbe stato comunicato anche all'Autorità di Vigilanza sui LL. PP.(per la mancata certificazione attestante la regolarità contributiva) nonché all'Autorità giudiziaria, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000.

Successivamente l'INPS con nota n. 53045 del 28 luglio 2004 precisava che la ditta Ricorrente srl al 30 marzo 2004 non era in regola con il versamento dei contributi previdenziali, mentre il Servizio Lavoro della Provincia di Grosseto con nota 21

giugno 2004 n. 81304 segnalava che nel frattempo dal 18 maggio 2004 la ditta in questione si era messa in regola con l'obbligo di assunzione di 1 disabile.

Nel contempo il direttore del Dipartimento Infrastrutture, preso atto che tutte le altre offerte dovevano essere escluse perché anomale, con determinazione 13 luglio 2004 n. 2006 stabilì di affidare i lavori, che avevano carattere di urgenza, mediante gara ufficiosa (ai sensi dell'art. 24 legge n. 109/1994 e 78 DPR n. 554/1999) tra le imprese che avevano partecipato all'asta pubblica precedente; i lavori, affidati in data 26 ottobre 2004 per euro 77.433,35, dovevano essere ultimati al 14 marzo 2005.

1.2. Avverso la determinazione di revoca (unitamente agli atti connessi meglio in epigrafe indicati), nonché la nota dir. gen. 18.6.2004 n. 80442 per l'incameramento della cauzione, la determinazione dir. gen. n. 2006 successiva di affidamento dei lavori a trattativa privata (in data 31 luglio 2004) e la nota INPS, 28 luglio 2004, la ditta Ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe (notificato il 15.9.2004) chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1.2.3 e 4) Violazione del D.P.R. n. 554/1999 art 75, della legge n. 241/1990 art. 1, della legge n. 68/1999 e del DPR n. 333/2000, nonché eccesso di potere per difetto presupposti, manifesta erronea motivazione, contraddittorietà e violazione del principio della buona fede quale elemento soggettivo della responsabilità in tema di sanzioni amm. ve.

5) Illegittimità derivata con riferimento alla nota della Prov. Grosseto 18.6.2004 n. 80442 di incameramento cauzione nonché alla determ. 13.7.2004 n. 2006 con cui i lavori sono stati appaltati a trattativa privata in via d'urgenza, pur in presenza di altre offerte nella graduatoria della gara pubblica.

I suddetti provvedimenti sarebbero viziati da eccesso di potere per difetto dei presupposti in quanto su di essi inciderebbe l'illegittimità della revoca dell'aggiudicazione, primo provvedimento impugnato.

1.3. Nel nov. 2004 si sono costituiti in giudizio la Provincia di Grosseto e l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso; con successiva memoria la Provincia di Grosseto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, mentre l'INPS con memoria del 13 gennaio 2005, nell'insistere per il rigetto del ricorso, chiedeva preliminarmente l'estromissione dal giudizio per carente legittimazione passiva.

Con successivo atto notificato il 3.12.2004 l'impresa Ricorrente ha chiesto la sospensione della revoca dell'aggiudicazione a seguito dei pregiudizi patiti a causa dell'iscrizione nel Casellario informatico (istituito presso l'osservatorio sui LL.PP) della riscontrata situazione di irregolarità contributiva.

Con ordinanza cautelare 13 gen. 2005 n. 41 questa Sezione accolse l'istanza di sospensione limitatamente al provvedimento di segnalazione all'Autorità di vigilanza 18.6.2004 n. 80448, ritenendo il danno attuale solo sotto questo profilo.

Nell'imminenza della trattazione del merito con ulteriore memoria la Provincia di Grosseto ha meglio illustrato la propria posizione, replicando alle difese della ricorrente, mentre quest'ultima ha puntualmente controdedotto alle argomentazioni delle amministrazioni resistenti, esibendo altresì documenti circa la propria pretesa regolarità contributiva ed osservanza dell'obbligo di assunzione dei disabili nonché il decreto di archiviazione n. 1021 del procedimento penale per falso (art. 483 cod. pen.) emesso dal GIP presso il Trib. Pen. di Grosseto il 3 maggio 2005 nei confronti di Ricorrente Stella, legale rappresentante della Soc. Ricorrente s.r.l.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2008, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione; nessuna delle imprese controinteressate, pur ritualmente intimata, si è costituita in giudizio.

In data 11 dicembre 2008 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 66/2008 ai sensi dell'art. 4 legge n. 205/2000.



2. In diritto la controversia è sorta all'esito di una gara pubblica per l'affidamento (con il criterio del prezzo più basso) dei lavori per la sistemazione di un tratto della S.P. 61 Porrona, loc. S.Lucia, per un importo di 83.000,00 (ottantatremila/00) euro e concerne la revoca della aggiudicazione provvisoria, recte il diniego di aggiudicazione, alla ricorrente prima classificata, disposta con la determinazione del direttore Dipart. infrastrutture, provincia di Grosseto, 14 giugno 2004 in quanto – in sede di verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 75 DPR n. 554/1999- con nota 24 maggio 2004 prot. 70267 l'INPS di Grosseto aveva comunicato che la Ricorrente S.p.A. non era in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali, così come il Centro per l'impiego provinciale con nota 13.4.2004 n. 50104 riscontrava che l'impresa de qua non aveva osservato l'obbligo di assunzione di 1 disabile.

Va precisato che con la stessa determinazione direttoriale 14 giugno 2004 la stazione appaltante ha, altresì, disposto di vietare alla impresa di partecipare per un periodo di tre mesi alle altre procedure di gara eventualmente indette, di comunicare la rilevata mancanza di regolarità contributiva all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. e di informare della vicenda l'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, per gli adempimenti di competenza.

2.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'INPS che, quanto alle contestate risultanze sulla mancata regolarità contributiva della ricorrente, fa presente la competenza del giudice ordinario sia sotto il profilo giuslavoristico sia sotto quello penale: infatti, in primo luogo, la contestazione della irregolarità contributiva avviene nell'ambito di una procedura di gara d'appalto ed incide sulla regolarità dell'offerta, mentre, in secondo luogo, la ricorrente impugna anche la nota riepilogativa INPS 28 luglio 2004 (successiva alla revoca): pertanto, ad avviso del collegio, l'INPS nel presente giudizio ha una

posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto ai vari atti impugnati, nonché di segno contrapposto a quella della ricorrente.

Quanto, invece, ai profili di inammissibilità rilevati dalla Provincia di Grosseto nella memoria del dicembre 2004, se ne può prescindere poiché il procedimento di revoca risulta immune dai vizi dedotti, mentre la nota INPS 28 luglio 2004 appare non lesiva in questa procedura di gara per il suo evidente carattere riepilogativo e confermativo.

2.2. Nel merito dalla documentazione agli atti emerge che alla data di presentazione dell'offerta (e cioè al 23 marzo 2004), la ricorrente, in realtà, non era in regola con l'obbligo di "correntezza" contributiva, come di seguito si illustra.

Infatti la ditta il 9 sett. 2003 aveva presentato all'INPS di Grosseto domanda di rateizzazione dei contributi relativi al periodo 1 dic. 2002 – 31 luglio 2003, che aveva omesso di versare, mentre per il successivo periodo agosto 2003 – dic. 2003 era in regola con il versamento dei contributi correnti.

La domanda di rateizzazione era stata accettata il 25 febbraio 2004 dalla Dir. regionale INPS ma soltanto con nota INPS Grosseto del 7 aprile 2004 era stato comunicato all'impresa debitrice il computo finale della somma (l'importo era di euro 129.555,00) la quota da versare entro il 30 aprile (euro 78.339,00) e quella da rateizzare in 5 mesi nonché l'obbligo di rilasciare tre effetti cambiari (con scadenza dal 31 maggio al 31 luglio 2004) per euro 17.072,00 ciascuno con la espressa riserva che il mancato pagamento dei "contributi correnti" oppure l'inosservanza dei termini per il perfezionamento delle formalità per la concessione della dilazione avrebbero prodotto la revoca automatica della rateizzazione.

Ma la procedura non si perfezionò, tanto che, a seguito di una ricognizione negli archivi contributivi, l'INPS di Grosseto con nota 1 giugno 2004 segnalava un debito di euro 133.451,00 circa (comprese le sanzioni) alla Ricorrente S.p.A., che

con domanda 11 giugno 2004 chiese di nuovo il beneficio di rateizzare in 14 mesi la somma di euro 102.416,64 dovuta per arretrati da dic. 2002 a luglio 2003.

Come abbiamo già visto, anche questa domanda di rateizzazione fu accolta dall'INPS il 16 giugno 2004(vedi nota INPS Grosseto 14 giugno 2004 alla stazione appaltante), ma poi la ditta in data 12 luglio 2004 estinse anticipatamente tutto il debito, “regolarizzando totalmente la posizione previdenziale nei confronti dell'INPS”(vedi nota INPS impugnata 28 luglio 2004).

2.3. Dall'esame dei dati sopra riepilogati(relativi alla situazione contributiva della ricorrente al marzo 2004) appare, perciò, evidente che correttamente l'INPS ha comunicato alla stazione appaltante che l'aggiudicataria provvisoria non era in regola con gli obblighi di correntezza contributiva.

Pertanto, se da un lato, la ditta al 23 marzo 2004 non aveva versato contributi per euro 133.451,63(vedi nota INPS del 1 giugno 2004) ed aveva chiesto la rateizzazione del debito, dall'altro, va ricordato che l'art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in legge 266/2002(Disposiz. urg. per emersione lavoro sommerso) prescriveva che le imprese affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento: in conseguenza la disposizione del 2002(prodromica all'introduzione del D.U.R.C. – docum. unico di regol. contrib.) contempla espressamente l'obbligo di regolarità contributiva senza valutazione della gravità o meno delle eventuali infrazioni ed attribuisce la competenza alla verifica(della regolarità in questione) agli enti previdenziali ai cui dati le stazioni appaltanti non possono che attenersi(vedi C.d. S. V, 17.10.2008 n. 5069 e T.A.R. Tosc. 2<sup>^</sup> n. 124/2008. Vale la pena precisare che, trattandosi dell'applicazione di norme di legge poste a tutela di superiori interessi pubblici, quali la tutela dei lavoratori, la provvista di risorse per la finanza pubblica e la corretta concorrenza tra le imprese di ciascun settore, la giurisprudenza amm.va prevalente(vedi C.d. S.

V, 1 ag. 2007 n. 4273) ha anche ritenuto irrilevante la presenza o meno nel bando di gara del richiamo allo specifico requisito della suddetta regolarità contributiva, dichiarata in offerta e poi verificata dall'ente previdenziale.

Peraltro, per i bandi di gara adottati dopo l'entrata in vigore del Codice dei contratti al 1 luglio 2006, anche l'art. 38 ha confermato per l'affidatario l'obbligo di presentare la certific. di reg. contrib. di cui all'art. 2 del D. legge 210/2002.

2.3.1. Come poi vedremo più innanzi ritornando sull'argomento, ove poi il ricorrente avesse inteso contestare le risultanze dei certificati INPS avrebbero dovuto instaurare un autonomo giudizio di accertamento innanzi al giudice ordinario, atteso che il procedimento di rilascio di tali certificazioni ha una sua propria autonomia rispetto alla procedura di gara ad evidenza pubblica: solo in quella sede la ricorrente avrebbe potuto chiedere l'accertamento della propria regolarità contributiva anche in presenza della richiesta e concessa rateizzazione, fermo restando – peraltro – che, la procedura di dilazione perfezionata il 25 febbraio 2004 in realtà non aveva comunque avuto seguito per il mancato adempimento da parte della ricorrente stessa delle prescrizioni di versamenti e garanzie, imposte come condizioni essenziali dall'INPS di Grosseto.

2.3.2. Né sussiste la contraddittorietà (dedotta nel primo motivo) con l'attestato di regolarità rilasciato alla ricorrente dall'INPS Grosseto il 30 gen. 2004 nel quale si dava atto che la ditta stava pagando sia i contributi correnti sia le rate provvisorie della richiesta dilazione (per i contributi dic. 2002-lugl. 2003): infatti (come ha precisato la difesa INPS) la ditta al gennaio 2004 stava pagando regolarmente i "contributi correnti" del periodo agosto-dic. 2003, mentre al 30 marzo 2004 non aveva versato i contributi gennaio-febbraio (regolarizzati successivamente) e non aveva in corso la rateizzazione provvisoria per il precedente periodo dic. 2002-luglio 2003.

Quanto, poi, alla situazione contributiva al momento dell'aggiudicazione provvisoria(al 30 marzo 2004) la ricorrente nell'atto introduttivo(pag. 12) ammette di non aver effettuato entro il 30 aprile 2004 il versamento di euro 78.000,00 circa, imposto dal piano di rateizzazione connesso all'accoglimento della domanda del sett. 2003, ma non aggiunge che, in tal guisa, scattava la clausola espressa di revoca della dilazione inserita nel piano di ammortamento del debito contributivo e che, quindi, la nota INPS 1 giugno 2004, lungi dal concedere una "proroga", era ricognitiva della situazione ed invitava al versamento entro 30 giorni, prospettando(come ultima alternativa) entro lo stesso termine la possibilità di presentare dalla (nuova) domanda di rateizzazione, corredata dal versamento di una certa quota di contributi.

A tal riguardo dagli atti di causa risulta che solo con domanda 11 giugno 2004 la ricorrente ha chiesto all'INPS Grosseto di pagare la somma di euro 102.418,64 in 14 rate mensili, dichiarando di occupare 35 dipendenti; domanda accolta dall'INPS – Dir. Reg. il 16 giugno 2004.

Pertanto il requisito della correntezza contributiva non si rinviene in capo alla ricorrente al momento della presentazione della domanda(il 23 marzo 2004) né a quello di aggiudicazione provvisoria(30 marzo 2004) o di richiesta chiarimenti e revoca dell'aggiudicazione provvisoria(31 maggio e 14 giugno 2004).

Pertanto le censure del primo e quarto motivo possono essere disattese nei sensi sopraesposti.

2.4. Comunque la revoca dell'aggiudicazione provvisoria è stata disposta anche con riguardo al mancato rispetto dell'obbligo di assunzione di un disabile ai sensi della legge n. 68/1999(secondo motivo).

Infatti il Servizio lavoro della Provincia di Grosseto in data 13 aprile 2004 attestava alla stazione appaltante che la ricorrente non aveva provveduto ad assumere 1 lavoratore disabile, mentre l'offerta(come previsto dal bando) era corredata anche

dalla dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 art. 3.

Soltanto in data 11 maggio 2004 la ricorrente presentava all'INPS Grosseto il programma di assunzioni (al fine di ottemperare agli obblighi suddetti) che fu approvato dal Servizio lavoro provinciale il 18 maggio 2004 (prevedendo l'assunzione di 1 disabile entro il dic. 2004).

Sul punto va segnalato che, mentre per la preselezione il Centro per l'impiego indicava - fin dal 30.12.2003 - un nominativo alla ditta richiedente, in seguito nessuna procedura di assunzione di disabili risulta completata né tanto meno risulta instaurata la procedura ex art. 11 legge n. 68/1999 art. 11, espletata soltanto nel maggio 2004.

Né l'impresa nell'offerta, compilando i modelli allegati al bando, aveva ritenuto di inserire note oppure chiarimenti in ordine alla propria specifica situazione di attesa della segnalazione di nominativi da parte del Centro per l'impiego per sostituire il dipendente disabile che aveva lasciato la ditta nell'ottobre 2003; mancava quindi qualsiasi indicazione che in tal senso andava letta la dichiarazione di "ottemperanza" relativa alla legge n. 68/1999.

Per le esposte considerazioni, quindi, appaiono prive di fondamento anche le censure di cui al secondo motivo.

2.5. Con il terzo motivo, poi, la ricorrente censura la determinazione di revoca poiché sarebbe sostenuta dall'errato presupposto che l'offerta conteneva dichiarazioni non veritiere.

L'assunto non è esatto: in realtà - come sopra illustrato - la revoca è stata disposta per la mancanza della regolarità contributiva e dell'ottemperanza agli obblighi per l'assunzione dei disabili: pertanto la mancanza dei requisiti ha una sua oggettiva valenza al di là del contenuto veritiero o meno di quanto dichiarato.

Da ciò deriva che risulta irrilevante, ai fini del presente giudizio, la circostanza che con decreto 3 maggio 2005 il GIP del Tribunale di Grosseto ha disposto l'archiviazione del procedimento penale aperto nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falso ideologico) per mancanza dell'elemento psicologico.

D'altra parte la stazione appaltante era tenuta a comunicare all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. l'adozione del provvedimento di revoca dell'affidamento(provvisorio) per la mancanza del certificato di regolarità contributiva(ai sensi dell'art. 2 DL. n. 210/2002), a prescindere dalla sussistenza di autodichiarazioni non veritiere, in attuazione di apposita disposizione emanata da detta Autorità in data 12 nov. 2002 in relazione al contenuto della propria determinazione 29.5.2002 n. 10.

Per gli altri profili della censura si rinvia a quanto già detto per il primo ed il quarto motivo.

2.6. Infine la ricorrente deduce(quinto ed ultimo motivo) l'illegittimità derivata dalle disposizioni accessorie alla revoca dell'aggiudicazione, contenute nella stessa determinazione direttoriale impugnata del 14.6.2004 e, che, quindi sarebbero travolte dall'annullamento della medesima; inoltre viene richiamata anche la successiva determinazione dirett. 13.7.2004 n. 2006 con cui i lavori in via d'urgenza sono stati affidati a trattativa privata nonché la nota 18 giugno 2004 n. 80442 di incameramento della cauzione provvisoria.

Ma, poiché la disposta revoca risulta immune dai vizi dedotti, non è configurabile l'illegittimità derivata dalle disposizioni accessorie e delle conseguenti determinazioni, impuginate espressamente con il ricorso in epigrafe.

Quanto, poi, all'affidamento dei lavori a trattativa privata in via d'urgenza, va aggiunto che, da un lato, la ricorrente non aveva alcun interesse allo scorrimento della graduatoria della gara cui ha partecipato, mentre dall'altro la stazione

appaltante ha esplicitato i motivi d'urgenza che richiedevano la più veloce procedura della trattativa privata al fine di portare a compimento i lavori entro il marzo 2005.

Pertanto anche il quinto mezzo d'impugnazione è infondato.

2.7. Va, invece, dichiarato inammissibile in parte qua il primo motivo (relativo al debito contributivo INPS) nella misura in cui si contesta il contenuto della nota di chiarimenti 28 luglio 2004 trasmessa da INPS Grosseto alla stazione appaltante, in cui si riepilogava la vicenda contributiva della ricorrente dal 30 marzo 2004 (data della aggiud. provv. in cui la stessa non era in regola) fino al 12 luglio 2004, data di estinzione anticipata di ogni debito rateizzato con la totale regolarizzazione della posizione previdenziale INPS.

Infatti, trattandosi di un attestato conclusivo di un procedimento di regolarità contributiva che ha una sua autonomia (come sopra già detto) e coinvolge posizioni di diritto soggettivo, qualunque contestazione è devoluta all'esame del giudice ordinario.

Analoghe considerazioni vanno formulate con riguardo a quella parte del secondo motivo, che contesta gli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato di non ottemperanza agli obblighi della legge sul lavoro dei disabili (vedi C.di S. n. 4273/2007 cit.).

3. Concludendo, quindi, preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'INPS, nel merito, a prescindere dalle eccezioni sollevate dalla Amm. ne Provinciale di Grosseto, il ricorso va respinto con riguardo alla determinazione direttoriale 14.6.2004 n. 1530 e alle note direttoriali 24.6.2004 n. 82530 31.5.2004 n. 72934 e 18.6.2004 n. 80442, nonché alla determinazione dirett. 13.7.2004 n. 2006, mentre va dichiarato inammissibile con riguardo alla nota INPS 28.7.2004 meglio indicata in epigrafe ed alla nota Servizio lavoro, prov. Grosseto, 13. 4.2004.



Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati in euro 4.000,00(quattromila/00) oltre gli accessori di legge, vengono posti a carico della ricorrente, che ne verserà euro 3.000,00(tremila/00) alla Provincia di Grosseto ed euro 1.000,00(mille/00) all'INPS – Roma ; nulla è dovuto agli altri controinteressati che, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2<sup>^</sup>, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Pone gli oneri di lite, liquidati in euro 4.000,00(quattromila/00) oltre gli accessori di legge, a carico della ricorrente che ne verserà euro 3.000,00(tremila/00) alla Provincia di Grosseto ed euro 1.000,00 all'INPS – Roma, nulla è dovuto per gli altri controinteressati non costituiti in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO